



LIFE Legal Wood

*Una sintesi sull'EUTR: la norma ed i relativi
strumenti d'attuazione*

27 maggio 2021
(On-line Webinar)

Attività di coordinamento, implementazione e controllo
dell'Autorità nazionale competente FLEGT-EUTR

Elisabetta Morgante

(Mipaaf- Direzione Generale per l'Economia Montana e delle Foreste –Ufficio
DIFOR III)



**Regolamenti e
linee guida UE**

Due Diligence

D.Lgs 178/2014

Decreti ministeriali

Conlegno e CSI SpA

**Campione dei
controlli, segnalazioni
comprovate, etc.**

Importatori e nazionali

Commercianti

Sanzioni

**Commissione
europea
Stati membri**

***EUTR
FLEGT***

Autorità competente

***Organismi di
controllo***

**Controlli
Operatori
Commercianti
Sanzioni**

CONTESTO

1. Evoluzione normativa dell'EUTR

2. L'EUTR in Italia

**3. Riferimenti e link utili
a supporto di tutti i portatori di interesse**

4. Programma dei controlli EUTR in Italia

5. Dati relativi ai controlli EUTR in Italia

**6. Report annuale EUTR:
raccolta dei dati delle attività di controllo
nella nuova piattaforma DECLARE**

Conclusioni

TIMBER REGULATION - EUTR

CONTESTO





TIMBER REGULATION - EUTR

Il Reg. 995/2010 “Timber Regulation” rappresenta il complemento ideale del FLEGT.

L'EUTR riguarda il commercio di legno e derivati provenienti da qualsiasi parte del mondo (**territorio UE e nazionale compreso**).

Il regolamento è in vigore dal **3 marzo 2013.**





SCOPO PRINCIPALE DELL'EUTR

- 1) **vietare** l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
- 2) **obbligare** gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la “**dovuta diligenza**”, adottando misure per la verifica della legalità delle stesse;
- 3) **obbligare** i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la **tracciabilità** dei prodotti.



SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA *TIMBER REGULATION*

Operatore

Commerciante

Autorità competente

Organismo di controllo



DUE DILIGENCE

Consiste nell'applicazione di misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.



Il sistema di Dovuta Diligenza può essere elaborato dall'operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla CE.

Componenti del sistema di dovuta diligenza

INFORMAZIONE

- Descrizione commerciale
- Paese di raccolta
- Regione sub-nazionale
- Concessione di taglio
- Specie
- Quantità
- Fornitore
- Commerciante
- Conformità con la legislazione applicabile (vigente nel paese di raccolta)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Criteri)

- Garanzia del rispetto della legislazione (FLEGT, CITES, certificazione forestale)
- Prevalenza di produzione illegale per alcune specie e alcune aree geografiche
- Sanzioni ONU/UE e conflitti armati
- Complessità della catena di approvvigionamento

RISCHIO TRASCURABILE

IMMISSIONE OK

ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

- Mediante procedure adeguate e proporzionate :
- informazione supplementare
 - documentazione supplementare
 - verifica da parte di terzi

RISCHIO TRASCURABILE

IMMISSIONE OK



Quali prodotti copre il regolamento?

Il regolamento copre un'ampia gamma di prodotti del legno elencati nel suo allegato, inclusi prodotti in legno massiccio, pavimenti, compensato, pasta di legno e carta, utilizzando la nomenclatura del codice doganale dell'UE.

Non sono inclusi i prodotti riciclati, così come la *carta stampata come libri, riviste e giornali*.

La definizione del prodotto può essere modificata se necessario.

Il regolamento *si applica al legname e ai prodotti del legno importati e di produzione nazionale*.

Il legname e i prodotti del legno coperti da licenze FLEGT o CITES valide sono considerati conformi ai requisiti del regolamento.



AUTORITA' COMPETENTE (AC)

E' l'Amministrazione pubblica designata da ciascuno Stato membro per applicare e verificare il rispetto della EUTR.

- **Controlla** gli operatori e gli organismi di controllo
- **Mantiene** i registri dei controlli effettuati (per almeno 5 anni)
- **Collabora** con le AC degli altri Stati membri
- **Mantiene** i rapporti con la CE a cui invia una relazione annuale sullo stato dell'applicazione del regolamento.

In caso di violazioni all'EUTR, ***l'AC è tenuta a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive*** che possono comprendere:

1. **sanzioni** pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione
2. **sequestro** delle merci;
3. **immediata sospensione** dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.



ORGANISMI DI CONTROLLO (MO)

Sono entità legali private o pubbliche, regolarmente riconosciute dalla CE che possono garantire agli “operatori” che non intendano sviluppare un proprio sistema di dovuta diligenza, il rispetto della EUTR.

Gli Organismi di controllo sono tenuti a:

- *sviluppare, mantenere e valutare periodicamente un sistema funzionale di dovuta diligenza*
- *garantire agli operatori il diritto di utilizzarlo*
- *verificarne il corretto utilizzo da parte degli operatori*
- *intervenire con misure appropriate in caso di inadempienza degli operatori*



ORGANISMI DI CONTROLLO (MO)

A gennaio 2021 sono state concluse le attività di controllo dell'AC sulle due MO italiane:

Conlegno e CSI SpA

Per entrambe il controllo ha avuto esito regolare.

EVOLUZIONE NORMATIVA



EVOLUZIONE NORMATIVA in EU e in Italia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dicembre

Dicembre

Giugno

.....

Maggio

Giugno

Entrata in vigore del decreto 178/2014

Nota esplicativa del MIPAAF sui registri di DD

***Reg. (UE) 2016/1387
del 9 giugno 2016
Modifica degli Allegati I e III
del Reg. (CE) 2173/2005***

***DM n. 2003/2018
Riorganizzazione
delle competenze
FLEGT e EUTR a
livello nazionale***

***Regolamento che
armonizza le
attività di reporting
in campo
ambientale***



Le Linee guida

LINEE GUIDA

LineeGuida.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Firma Finestra ?

Home Strumenti LineeGuida.pdf x

Accedi

1 / 26 50%

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.2.2016
C(2016) 755 final

NOTA DELLA COMMISSIONE
del 12.2.2016

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO
PER IL REGOLAMENTO UE SUL LEGNO

IT IT

Cerca 'Unire PDF'

- Esporta PDF
- Modifica PDF
- Crea PDF
- Commento
- Combinare i file
- Organizza pagine
- Redigere
- Proteggere

Crea, modifica e firma moduli e accordi in PDF

Attiva versione di prova



Le linee guida

Versione del 12.2.2016

Linee guida (della CE), non legalmente vincolanti per la migliore comprensione della legislazione

Aspetti salienti

- 1. Prima immissione sul mercato*
- 2. Rischio trascurabile*
- 3. Complessità della catena di approvvigionamento*
- 4. Requisiti dei documenti attestanti la conformità del legname alla legislazione applicabile*



LINEE GUIDA

5. *Prodotti legnosi per imballaggio*
6. *Rifiuti legnosi e materiali riciclati*
7. *Schemi di certificazione verificati da parti terze e loro ruolo nel processo di valutazione e mitigazione del rischio*
8. *Valutazione della regolarità del sistema di dovuta diligenza*
9. *Prodotti compositi*
10. *Definizione operativa di “Settore forestale”*



LINEE GUIDA

In particolare ulteriori orientamenti sui seguenti argomenti sono stati concordati dal gruppo di esperti FLEGT / EUTR:

legname riciclato e prodotti del legno, segnalazioni comprovate, misure di mitigazione del rischio, considerazione della prevalenza di conflitti armati e sanzioni nei sistemi di due diligence e due diligence

Substantiated concerns

<https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Substantiated%20concerns.pdf>

Risk mitigation measures

<https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf>

Due Diligence

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/28_02_2020_Guidance_on_Due_Diligence.pdf



Gruppo di esperti FLEGT/EUTR della Commissione UE

Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri
e con la Commissione europea:

*conformità al regolamento UE sul legname (nello spirito
dell'articolo 12 dell'EUTR)*

*assiste la Commissione dal 2014 nell'assicurare
l'attuazione uniforme del regolamento EUTR e FLEGT in
tutta l'Unione europea.*



Gruppo di esperti della Commissione / Piattaforma multi-portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste del mondo, compreso il regolamento UE sul legname e il regolamento FLEGT per l'applicazione delle leggi, la governance e il commercio forestale

Uno degli impegni nella Comunicazione dell'UE sul rafforzamento dell'azione dell'UE per la protezione e il ripristino delle foreste mondiali

per fornire un *forum*, promuovere gli scambi con e tra le parti interessate al fine di costruire alleanze, spingere e condividere impegni

per ridurre significativamente la deforestazione e condividere esperienze e informazioni.

Riferimenti e link utili a supporto di tutti i portatori di interesse

Sito della Commissione europea sulla Timber Regulation e il FLEGT, pagina tenuta costantemente aggiornata dalla stessa Commissione

(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm)

Pagina istituzionale MIPAAF, sezione Regolamenti FLEGT ed EUTR

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>)

Country overviews

Panoramiche dei paesi di origine del legname importanti per il mercato dell'UE, prodotte dall'UNEP-WCMC per la Commissione europea per supportare la corretta interpretazione della legislazione EUTR e la DD da adottare con riferimento alle importazioni.

*(**Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Camerun, Cina, Costa d'Avorio, Malesia, Myanmar, Repubblica del Congo, Federazione russa e Ucraina**).*


Possono essere consultate nell'area del sito web della Commissione europea "Implementation and enforcement" dedicata all'EUTR al seguente link:

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Country conclusions

Alla seconda riunione del "Gruppo di esperti della Commissione / Piattaforma multi-portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste del mondo", tenutasi il 9 dicembre 2020

*le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE hanno adottato le **Conclusioni sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e 6 dell'EUTR alle importazioni di legname dall'Ucraina** (compreso l'allegato), dal **Brasile** e dal **Myanmar**.*



L'EUTR in Italia

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 286

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;



D.Lgs.N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR

Art.1- Definizioni

Art.2 – Autorità Competente

Art.3 – FLEGT

Art.4 – Registro degli operatori

Art.5 – Consulta

Art.6 – Sanzioni

Art.7 – Disposizioni finanziarie

curatori, del ministero della salute, del ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1602

21A02937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2021.

Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento

commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;

Visto in particolare l'art. 4 comma 3 del sopra citato decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799 con il quale viene istituita l'Autorità nazionale competente in materia FLEGT/EUTR;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 concernente «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Mipaaf, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 maggio 2018, n. 2003 con il quale viene aggiornata la ripartizione delle competenze in materia di FLEGT ed EUTR stabilite dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del



DM 2003/2018



Ministero dell'Ambiente
Ministero degli Affari Esteri
Dogane

**Autorità Competente
(MiPAAF)**

Ministero della Giustizia
Dip. Politiche Comunitarie
Associazioni del Commercio

Carabinieri forestali
CITES

Carabinieri forestali

NCC

NCC CITES

Parchi
Nationali

Comando Tutela
Forestale

Controlli FLEGT in dogana

Rapporti con l'Enforcement
+
Controlli sulle MO
+
Rapporti con la CE
+
Attività di Reporting

Controlli EUTR sul territorio
nazionale





D.Lgs.N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR
Controlli sugli operatori - Sanzioni

Art.6 c.2 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b) , del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti **violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione**, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno»

D.Lgs.N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR **Controlli sugli operatori - Sanzioni**

Art.6 c.4 «Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere **posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta**, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive **modificazioni.**»



D.Lgs.N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR
Controlli sugli operatori

Art.6 c.5 «*Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000*».

A background image of a lush green forest with tall trees and a clear sky. A white rectangular box is overlaid on the upper part of the image, containing the title text.

D.Lgs.N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR **Controlli sui commercianti**

Art.6 c.6. «Salvo che il fatto costituisca reato, il **commerciante**, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d) , del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno **cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati**, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.»



Programma dei controlli EUTR in Italia
(in accordo all'art.10 del Reg (UE) 995/2010)

The background of the slide is a photograph of a lush green forest. In the foreground, there are large logs of wood, some with bark still attached, suggesting a logging or timber processing site. The forest extends into the distance under a clear sky. A white rectangular box is centered on the slide, containing the main text.

Programma di controlli EUTR in Italia (ai sensi dell'art. 10 del Reg (UE) 995/2010)

Controlli vengono eseguiti sulla base di un programma soggetto a **revisioni periodiche** secondo un **approccio basato sul rischio**

Per consentire l'effettuare controlli su tutto il territorio nazionale, il campione è suddiviso su base regionale, con l'indicazione della provincia della sede dell'operatore da controllare



Dati dei controlli EUTR in Italia



Anno 2020

**Il campione degli operatori EUTR
per i controlli ai sensi dell'art.10**

Numero totale di importatori: 198


Valore totale delle transazioni: 179.709.313 euro

**Peso totale dei prodotti inclusi nel campione: 289.921.
610 kg (290 tonnellate)**

**I paesi considerati (in valore) nel campione sul valore
totale: 20% Cina, 34% Brasile, 10% Russia, 7% Camerun,
6% Ucraina, 4% Bosnia**

**% Distribuzione del codice prodotto del campione in
termini di quantità: 33% pellet, 6% legname segato, 8%
impiallacciato / compensato, 29% pasta di legno, 21%
carta, 2% mobili**

Risultati dei controlli sugli operatori/importatori (2017/2018*-2019-2020)



ANNO 2020

Numero totale di controlli: 483


Numero totale di sanzioni: 130

(amministrative)

Principali paesi di origine delle partite controllate: Cina, Ucraina, Albania, Myanmar, Russia, Bosnia-Erzegovina, Brasile

Principali Codici Taric 48, 4407, 4401, 9403

Risultati dei controlli sui *domestic operator* (2017/2018*-2019-2020)




ANNO 2020

Numero totale di controlli: 114

Numero totale di sanzioni: 21
(amministrative), 12 (penali), 1
sequestro

Principali Codici Taric delle partite
controllate: 4401, 4403

Risultati dei controlli sui commercianti (2017/2018*-2019-2020)



ANNO 2020

Numero totale di controlli: 639

Numero totale di sanzioni: 60

(amministrative)


Principali Codici taric delle partite controllate: 4401, 4407, 4403



RAPPORTO ANNUALE EUTR

(art.20 Reg. (UE) 995/2010 e s.m.i.)

RAPPORTO ANNUALE EUTR



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca Servizi OpenData Agrometeorologia

L'articolo 20 del regolamento sul legname dell'UE stabilisce che gli Stati membri presentano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nei due anni precedenti e che, sulla base di tali relazioni, la Commissione elabora un relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni. A partire dal 2020 il periodo di riferimento è stato ridotto a un anno, in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 sull'allineamento degli obblighi di segnalazione nel campo della legislazione relativa all'ambiente. Inoltre, l'articolo 20 stabilisce che, entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni 6 anni, la Commissione, sulla base delle relazioni e dell'esperienza nell'applicazione del regolamento sul legname dell'UE, riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione ha adottato una relazione sulla prima revisione dell'EUTR relativa al periodo da marzo 2013 a marzo 2015 e una relazione biennale sull'attuazione dell'EUTR relativa al periodo da marzo 2015 a febbraio 2017.

 [EUTR REPORT 2019 \(626.36 KB\)](#)

 [EUTR REPORT 2017 - 2018 \(355.83 KB\)](#)



RAPPORTO ANNUALE EUTR (anno 2020)

EUTR_REPORT_2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Modifica Vista Firma Finestra ?

Home Strumenti EUTR_REPORT_202... x

1 / 51 139%

Contribution ID: 9136c317-1ef1-44d3-ab6b-b48ebde15da2
Date: 31/03/2021 11:22:40

I.I. Competent Authorities

Fields marked with * need to be filled in before the form can be submitted to the next level.

I. Application context

I.I. Competent Authorities (ref. EUTR Article 7)

* 1 How many Competent Authorities have been designated at national and sub-national level for the application of the

RAPPORTO ANNUALE EUTR e DECLARE

ELENCO DELLE PROPOSTE

Filtraggio avanzato

Chiara

Ricerca

Mostrare 10 inserimenti

ID CE	Periodo di rendicontazione	Data di presentazione	Tipo di modulo	Stato	Inviato da	Nazione
72103	2020	31/03/2021	II.II Risorse per l'implementazione dell'eut	Presentato alla CE	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG DIFOR - Ufficio DIFOR III	esso
72073	2020	30/03/2021	II.VII Controlli pianificati ed eseguiti nel periodo di rendicontazione	Bozza	Arma dei Carabinieri-CUFA-Comando Tutela Forestale	esso



CONCLUSIONI





EUTR e FLEGT: quale direzione?
IL FITNESS CHECK

EUTR: mostra risultati positivi con le aziende che si impegnano nel mantenere pulite le loro catene di approvvigionamento, **tuttavia:**

Difficoltà nei controlli (lamentano le autorità degli Stati membri).

Catene di approvvigionamento complesse = costi elevati per le aziende (soprattutto le PMI) e le autorità (controllo).

Importazioni di legname illegale in aumento da alcuni paesi: ingiusto per le aziende che si conformano investendo in catene di approvvigionamento pulite.

Prospettive future: miglioramento della due diligence integrata da altre misure per colmare le lacune



EUTR e FLEGT: quale direzione? **IL FITNESS CHECK**

FLEGT: tra i Paesi che hanno concluso un VPA solo l'Indonesia sta rilasciando le licenze FLEGT

I risultati preliminari del FT check confermano che i **VPA** si sono dimostrati uno **strumento utile** *per promuovere una migliore governance forestale e riforme politiche e normative nei paesi partner.*

Alla conclusione del Fitness check nella UE ci sarà la valutazione d'impatto di **possibili misure dal lato della domanda** per affrontare la deforestazione.

Il lavoro fornirà anche raccomandazioni sul ruolo del VPA nel prossimo quadro legislativo

A legislazione vigente, l'azione di coordinamento dell'AC italiana prevede

*Armonizzazione degli strumenti nazionali legislativi e sanzionatori
(come il recente DM 9 febbraio 2021 di Istituzione del
Registro nazionale operatori EUTR*

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>)

In continuità con quanto fin qui assicurato:

attività di formazione e comunicazione nel campo dell'EUTR (e del FLEGT)

sensibilizzazione e coinvolgimento di "operatori" e altri stakeholder

elaborazione delle Linee guida per la DD nazionale

raccordo permanente con l'Enforcement, l'Autorità doganale, la Consulta FLEGT/EUTR c/o il MiTE e le altre istituzioni potenzialmente coinvolte

collaborazione con le AC degli altri Stati membri



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

